

Validità DURC e rate sospese: nuove istruzioni Inps

Con [messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020](#), l'INPS ha fornito le indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva. Nel dettaglio, l'Istituto precisa che le disposizioni contenute nella circolare n. 37/2020 in materia di rateazioni **trovano applicazione anche alle sospensioni disposte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai periodi di sospensione di volta in volta considerati**, incluso quanto precisato (al paragrafo 4.1) della stessa circolare secondo cui entro la data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti **dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.**

Inoltre, in merito al **DURC**, chiarito che l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, secondo il quale *«tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020»*, include tra i documenti anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Pertanto, i DURC attestanti la regolarità contributiva denominati *"Durc On Line"* che riportano nel campo *<Scadenza validità>* una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 **conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020** (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

[Link al testo del messaggio Inps del 25 marzo 2020 n. 1374](#), con oggetto: decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di

rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e
della verifica della regolarità contributiva